



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 404 del 31/10/2024

Riconoscimento degli Orti urbani, didattici e socio-terapeutici

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio regionale della Campania

uj

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE

del //

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

“Riconoscimento degli Orti urbani, didattici e socio-terapeutici”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio regionale della Campania

Proposta di Legge

RICONOSCIMENTO DEGLI ORTI URBANI, DIDATTICI E SOCIO-TERAPEUTICI

Relazione illustrativa

Gli orti in ambito urbano rappresentano aree dove coltivare frutta e verdura, far crescere fiori e piante aromatiche, ma anche aree in cui seminare buone relazioni, creare inclusione e integrazione, innestando modelli innovativi di vita comunitaria. Coltivando la terra si stringono relazioni tra persone di età e di culture diverse, ci si prende cura dello spazio pubblico, si riscoprono vecchie tradizioni, si dà attuazione alle politiche ambientali per la riduzione dell'inquinamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La proposta di legge in oggetto si propone di diffondere l'agricoltura urbana come strumento di riqualificazione delle periferie e di miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi urbani e della vita sociale nella città. Gli orti rappresentano un'opportunità di riqualificazione e manutenzione del territorio abbandonato che, per tale via, evita di essere degradato ed esposto a rischi di dissesto idrogeologico e di incendi, nonché una possibilità di impiego per una platea di soggetti interessati all'attività agricola.

Nei centri urbani i fattori di degrado e di disagio sociale sono presenti proprio nelle aree verdi e negli altri spazi non costruiti, lasciati spesso all'incuria e percepiti come luoghi non controllati e trascurati e, quindi, non sicuri. È necessario saper riconoscere e sfruttare le potenzialità di questi luoghi, evitando di considerare il "non costruito" come uno spazio residuale, riconoscendolo come elemento capace di fornire nuove soluzioni e relazioni con il contesto urbano e di contribuire alla coesione sociale, alla sensibilizzazione sui temi ambientali, all'aumento della sicurezza urbana.

Per questo, l'iniziativa in oggetto propone la cura del territorio urbanizzato attraverso la pratica agricola messa in atto da soggetti diversi e per varie finalità quali: la produzione per l'autoconsumo, la ricreazione, l'educazione, la terapia, la socialità, da attuarsi attraverso progetti di agricoltura urbana. La sfida è quella di incentivare la partecipazione dei cittadini che diventano così protagonisti del rinnovamento del paesaggio urbano e periurbano, della rigenerazione ambientale, del recupero di spazi abbandonati e/o residuali.

La presente legge, a tal fine, oltre a prevederne la creazione, mira a salvaguardare e valorizzare anche le migliaia di orti urbani già presenti sul territorio campano, prendendo ad esempio quelli dell'area del Cilento e Vallo di Diano nel sud della



Consiglio regionale della Campania

Provincia di Salerno, dove orti urbani, come quelli di Sala Consilina e Aquara, rappresentano un modello virtuoso di valorizzazione della cultura familiare, agricola, della solidarietà sociale e che tutelano altresì l'ambiente.

Il modello che si intende promuovere, quindi, risponde all'esigenza di creare un sistema in cui gli appezzamenti di terreno sono inseriti nel contesto urbano con servizi, spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel "proprio" appezzamento, ma a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all'aggiornamento delle conoscenze, al confronto con altre persone e altre generazioni. Gli orti possono così diventare punti di riferimento della vita sociale dei comuni.

Con l'iniziativa "Orti di Campania" si intende favorire la nascita, la salvaguardia e la valorizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, con il coinvolgimento dei comuni e degli istituti scolastici che parteciperanno alla realizzazione delle esperienze sui territori, con un investimento da parte della Regione.

Gli scopi principali della proposta sono quelli di valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo (con particolare attenzione all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili), prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione di esperti, e di offrire alle famiglie una forma nuova e integrativa di approvvigionamento alimentare, all'interno di un contesto ricreativo.

Nello specifico, la presente legge si struttura in nove articoli:

- Nel primo sono sancite le finalità e le definizioni degli Orti di Campania;
- Nel secondo sono previste le modalità operative per la realizzazione degli Orti di Campania;
- Nel terzo, quarto e quinto sono disciplinati rispettivamente gli orti urbani, gli orti didattici e gli orti socio-terapeutici;
- Nel sesto è definita la governance degli "Orti di Campania";
- Nel settimo sono previste le misure finanziarie di sostegno;
- Nell'ottavo sono specificate le disposizioni finali;
- Nel nono è riportata la norma finanziaria.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Proposta di Legge Regionale

PDL N

PRIMO FIRMATARIO PDL **Tommaso Pellegrino**

TITOLO:

“Riconoscimento degli Orti urbani, didattici e socio-terapeutici”

Specificare se la proposta di legge:

A) È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali).
Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.

B) Ha effetti finanziari e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.

✦ C) Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria (si attinge ad "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE



Consiglio regionale della Campania

Alle spese per gli interventi di cui all'articolo 6, quantificate in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziare alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2024-2026.

SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

ART.	PRES ENZA ONER I	STIMA ONERI	DATI-CRITERI- METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMEN TO
	N O			
	N O			
	N O			
	N O			
	N O			
	N O			
	S I	2 0 0 . 0 0 0 , 0 0		
	N O			

La somma è calcolata tenuto conto del gran numero di orti preesistenti e delle periferie di città e comuni campani delle aree interne e paesaggistiche diffuse sul territorio regionale che potrebbero essere riqualificate quali orti urbani, didattici e socio-terapeutici. Nel dettaglio, la somma di € 200.000,00 è determinata alla luce di una ripartizione territoriale ed amministrativa:

- € 35.000,00 da destinarsi rispettivamente alla Città metropolitana di Napoli, alla Provincia di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento;



Consiglio regionale della Campania

- € 25.000,00 da destinarsi alla Città di Napoli.

Il Consigliere

Tommaso Pellegrino

Proposta di Legge

**RICONOSCIMENTO DEGLI ORTI URBANI,
DIDATTICI E SOCIO-TERAPEUTICI**

Articolo 1

Finalità e Definizioni

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione, la salvaguardia e la valorizzazione di orti urbani, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata nel segno della dieta mediterranea, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) orti urbani: piccoli appezzamenti di terreno all'interno dell'agglomerato cittadino, periferiche delle città o nelle aree interne che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo, individuati dai comuni e assegnati a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare;



Consiglio regionale della Campania

- b) orti didattici: aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati o imprese agricole, destinate alla formazione degli studenti sulle pratiche agricole sostenibili;
- c) orti socio-terapeutici: appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e assegnati a associazioni o enti pubblici o privati finalizzati alla riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale per favorire, attraverso l'ortoterapia, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

Articolo 2

Modalità operative

1. Negli "Orti di Campania" rientrano quelli preesistenti e possono esserne realizzati nuovi dai comuni che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
 - a) orti urbani;
 - b) orti didattici;
 - c) orti socio-terapeutici.
3. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
 - b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 - c) salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica;
 - d) pratica dell'apicoltura finalizzata a favorire l'impollinazione naturale.
4. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
 - a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;



Consiglio regionale della Campania

- b) educazione ambientale;
 - c) educazione alimentare;
 - d) tecniche di apicoltura.
5. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
6. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
- a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
 - b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
 - c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
 - d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
7. I comuni per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
8. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, i comuni per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Articolo 3

Orti urbani

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati, favoriscono la creazione di orti urbani e valorizzano gli orti urbani preesistenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e



Consiglio regionale della Campania

adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli 'Orti di Campania', conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione, tenendo conto degli orti urbani preesistenti.

3. I comuni predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni destinati a orti urbani ubicati nel proprio territorio, inserendo e riconoscendo gli orti preesistenti.
4. Gli orti urbani di nuova realizzazione sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, favorendo in via prioritaria i soggetti giovani, i nuclei familiari numerosi, in cui siano presenti soggetti anziani o disabili e quelli in condizione di svantaggio economico, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli orti urbani possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. Gli orti urbani di nuova realizzazione sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti o associazioni che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale.
6. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 2.

Articolo 4

Orti didattici

1. Al fine di creare orti didattici, i comuni elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti previsti nel comma 1 si attengono ai requisiti di cui all'articolo 2 e possono prevedere momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.



Consiglio regionale della Campania

Articolo 5

Orti socio-terapeutici

1. Al fine di istituire orti socio-terapeutici, i comuni individuano tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le aree da destinare a orti socio-terapeutici e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni disponibili. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza.
2. Ai fini della presente legge i comuni elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati in concerto dalla Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie e dalla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.
3. Gli assegnatari gestiscono gli orti socio-terapeutici nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 2.

Articolo 6

La governance degli "Orti di Campania"

1. La governance degli orti, come previsti e disciplinati dalla presente legge, è affidata a organizzazioni, quali ad esempio fondazioni, associazioni e cooperative, che si pongono l'obiettivo della realizzazione dei principi e delle finalità degli "Orti di Campania". Tali organizzazioni devono possedere un radicamento nel territorio su cui operano. La Regione Campania favorisce l'aggregazione tra tali organizzazioni ai fini della cooperazione istituzionale.

Articolo 7

Misure di sostegno

1. La Regione, attraverso appositi avvisi pubblici, concede contributi ai comuni per la realizzazione degli orti e agli orti preesistenti come definiti dall'articolo 1, comma 3.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposite linee guida che definiscono le caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia di orto tenendo



Consiglio regionale della Campania

conto degli orti preesistenti, le modalità di presentazione dei progetti per la creazione dei nuovi, il regolamento-tipo per l'uso degli orti, la percentuale del cofinanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di istruttoria delle domande, i termini per realizzazione dei progetti e per la rendicontazione, la procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione delle spese, gli obblighi dei soggetti beneficiari e le forme di controllo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Gli Orti di Campania sono dotati di apposito contrassegno da esporre all'ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.
2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati e di quelli finanziati.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Alle spese per gli interventi di cui all'articolo 6, quantificate in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziare alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2024-2026.